



DELIBERA N. 24

13 gennaio 2021

Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla Sistec S.r.l.– Procedura aperta per l'aggiornamento tecnologico e servizio di assistenza evolutiva per l'impianto di videosorveglianza cittadina delle regioni Puglia e Basilicata - Importo a base di gara euro: 3.395.264,00- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A.: Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale dei Servizi tecnico logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività contrattuale per l'Informatica, gli Impianti tecnici e le Telecomunicazioni

PREC 263/2020/S

Riferimenti normativi

Art. 94, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016

Parole chiave

Offerta tecnica; Non conforme ai requisiti minimi prescritti dal Capitolato tecnico; esclusione

Massima

Offerta tecnica – Non conforme ai requisiti miimi fissati dal Capitolato tecnico – Esclusione – Atto vincolato

La verifica circa la non conformità dell'offerta tecnica ai requisiti minimi fissati dalla documentazione di gara costituisce causa tipica e necessaria di esclusione dalla gara

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 13 gennaio 2021



DELIBERA

VISTA l'istanza acquisita al prot. n. 93044 del 7 dicembre 2020 con cui la Soc. Sistec a r.l. ha contestato l'esclusione dalla procedura di gara in oggetto disposta dalla Stazione appaltante in ragione della non conformità delle telecamere offerte dal concorrente con il software VMS Milestone Xprotect Corporate;

VISTO, in particolare, che la Stazione appaltante ha rilevato, per un verso, che le telecamere offerte non risultano inserite nella lista di compatibilità dei dispositivi supportati dal software Milestone e, dall'altro, che l'operatore non ha prodotto, in sede di gara, la dichiarazione contenente l'impegno ad effettuare, a proprie spese, le attività di sviluppo software e testing necessarie a garantire la corretta integrazione tra le telecamere e il software; infine, le citate telecamere supererebbero le dimensioni massime di altezza previste dal capitolato tecnico;

VISTO che, secondo l'istante, le motivazioni addotte dalla Stazione appaltante sarebbero infondate; quanto al primo profilo, l'istante ha prodotto due dichiarazioni rilasciate dal produttore delle telecamere circa la loro compatibilità con due tipologie di software Milestone; attesa la conformità del prodotto offerto, non era necessaria la dichiarazione contenente l'impegno ad effettuare, a proprie spese, le attività di sviluppo software e testing necessarie a garantire l'integrazione tra dispositivo e software – prevista, invero, dal Capitolato, solo per l'ipotesi di non compatibilità; irrisorio e ininfluenza ai fini dell'esecuzione del servizio risulterebbe, infine, lo sfioramento della dimensione in altezza della telecamera proposta (pai a 0,35 mm);

VISTO l'avvio del procedimento comunicato con nota prot. n. 97033 del 21 dicembre 2020 e le memorie pervenute;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 94, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016 "*Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 95 a 97 previa verifica, in applicazione degli articoli 85, 86 e 88, della sussistenza dei seguenti presupposti: a) l'offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse nonché nei documenti di gara, tenuto conto, se del caso, dell'articolo 95, comma 14*"; la verifica circa la non conformità dell'offerta ai criteri indicati nella documentazione di gara costituisce causa tipica e necessaria di esclusione dalla gara (cfr. in tal senso Cons. Stato, 17 aprile 2020, n. 2443);

CONSIDERATO che, per giurisprudenza ormai costante, la formulazione di un'offerta tecnica difforme dai documenti posti a base di gara comporta l'esclusione dalla procedura selettiva. Attraverso l'esclusione dalla gara del concorrente che ha presentato un'offerta tecnica priva dei requisiti ritenuti essenziali, la stazione appaltante esprime il proprio dissenso rispetto ad un prodotto o servizio giudicato non rispondente alle caratteristiche tecniche minime previste nel progetto o nel capitolato posto a base della selezione (Consiglio di Stato, sez. III, 21 ottobre 2015, n. 4804; 1 luglio 2015, n. 3275; sez. V, 17 febbraio 2016, n. 633, 23 settembre 2015, n. 4460; 5 maggio 2016, n. 1809; sez. III, 26 febbraio 2019 n. 1333; TAR Liguria, 10 luglio 2017 n. 597; TAR Umbria, Sez. I, 1 settembre 2017, n. 563; TAR Veneto, 11 settembre 2018 n. 885). Nello stesso senso anche l'Autorità con i pareri di precontenzioso n. 427 del 13 aprile 2016 e n. 250 del 7 marzo 2018;

RILEVATO che il Capitolato tecnico, parte II, ai par. 8.1 e 8.2., prescriveva che le telecamere di tipo PTZ e di tipo fisso offerte "dovranno essere nella lista di compatibilità del software VMS Milestone Xprotect



Corporate. Laddove, invece, le telecamere proposte, al momento della presentazione dell'offerta, non siano nelle liste di compatibilità della suddetta piattaforma, l'Impresa dovrà produrre, a pena di esclusione, una dichiarazione vincolante, con la quale si impegna ad effettuare, a proprio carico, le attività di sviluppo software e testing necessarie a garantire la corretta integrazione tra le telecamere fornite ed il VMS”;

RILEVATO che la Stazione appaltante, a seguito di un controllo sul sito web della Milestone e un confronto con i Referenti del software, ha accertato che le telecamere offerte dall'istante non risultano inserite nella lista di compatibilità dei dispositivi supportati dal software Milestone e che il concorrente non ha prodotto la dichiarazione contenente l'impegno ad effettuare le attività necessarie a garantire l'integrazione tra la telecamera offerta e il software;

RITENUTO che l'adeguatezza dell'istruttoria condotta dalla Stazione appaltante e gli esiti dell'accertamento tecnico compiuto rendono l'esclusione dalla gara dell'istante un atto dovuto e vincolato; invero, la dichiarazione rilasciata dal produttore delle telecamere offerte dall'istante circa la conformità delle stesse con due modelli di software Milestone non poteva condurre ad una diversa decisione atteso che, secondo le chiare ed univoche prescrizioni del capitolato tecnico di gara, la compatibilità delle telecamere offerte sarebbe dovuta emergere dalle liste dei dispositivi supportati dal software Milestone (lista presente sul sito web del software stesso) e che nelle suddette liste non risultano inserite le telecamere offerte dall'istante – incompatibilità, peraltro, confermata dai Referenti del software;

RITENUTO la fondatezza del primo rilievo mosso dalla Stazione appaltante all'offerta tecnica formulata dall'istante, di per sé sufficiente a motivarne l'esclusione dalla gara, consente di ritenere assorbite le ulteriori doglianze fatte valere con l'istanza di precontenzioso;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti delle argomentazioni e motivazioni che precedono, che, l'esclusione dalla gara dell'istante sia conforme alla normativa di settore.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 20 gennaio 2021

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente